

Proc. 126/'19 prefall.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IL TRIBUNALE

SENT. 4/2020
CRON. 242/2020
FAU. 4/2020
REP. 6/2020 F

composto dai Magistrati:

- -dott. Guido CAMPLI -Presidente-
- -dott. Nicola VALLETTA -Giudice relatore-
- -dott. Francesco TURCO -Giudice-

all'esito dell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 13/11/'19 per il fallimento di "DI GIOVANNI GOMME SAS DI ANTONIO DI GIOVANNI" s.a.s. con sede in Chieti alla via Pescara 137 (01452710690);

esaminati gli atti e i documenti allegati al ricorso;

acquisite informazioni a mezzo delle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, del Registro delle imprese, dell'Ufficio protesti e dell'Agenzia del territorio per i registri immobiliari;

ritenuta la propria competenza territoriale, avendo avuto il debitore sede in Comune ricompreso nel territorio del circondario del Tribunale di Chieti;

ritenuto che ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per far luogo alla dichiarazione di fallimento, atteso che:

- sussiste la natura di imprenditore commerciale del debitore;
- il debitore si è costituito e non ha dedotto il possesso congiunto dei requisiti di esenzione ex art. 1 c.2 l. fall, ma ha negato lo stato di insolvenza, adducendo: crediti esigibili per circa € 40.000,00; difficoltà



economiche dovute a transeunti cattive condizioni di salute del socio accomandatario, documentate; al riguardo, vedansi le considerazioni di cui appresso;

- il debitore versa in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall., atteso che:
 1. il credito del ricorrente –risultante da titolo giudiziale - ammonta a circa € 36.000,00;
 2. pende procedura esecutiva immobiliare;
 3. risultano elevati protesti;
 4. l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dalla documentazione è ben superiore alla soglia di € 30.000,00 di cui all'art. 15 ult. c. l. fall.;
 5. la condizione patrimoniale della società, quale evincibile dai bilanci in atti, palesa condizione di perdite di esercizio consistenti già dal 2016; né significative sono le poste creditorie addotte dal convenuto;

ritenuto che il fallimento dell'ente societario debba per legge estendersi al socio accomandatario, che ha presenziato all'udienza innanzi al collegio;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e 16 l. fall. accoglie il ricorso presentato per il fallimento di "DI GIOVANNI GOMME SAS DI ANTONIO DI GIOVANNI" s.a.s. con sede in Chieti alla via Pescara 137 (01452710690); e per l'effetto:

1. dichiara il fallimento di "DI GIOVANNI GOMME SAS DI ANTONIO DI GIOVANNI" s.a.s. con sede in Chieti alla via Pescara 137 (01452710690);
2. dichiara il fallimento di Antonio DI GIOVANNI (DGVNTN66L20C632M);
3. nomina il dott. Nicola Valletta Giudice delegato;
4. nomina Curatore del fallimento l'avv. Fabiana Desiderio;

5. ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale;
6. dispone che il Curatore proceda (art. 84 l. fall.) alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della società fallita ovunque essi si trovino e che rediga l'inventario (art. 87 l. fall.) non appena possibile;
7. fissa il giorno 18/5/2020 ore 09.00' per lo svolgimento dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo; che avrà luogo dinanzi al Giudice delegato;
8. assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa fallita il termine perentorio di gg. 30 prima della data d'adunanza di cui sopra, per la presentazione nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate oltre il termine suddetto ed entro dodici mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo verranno trattate come tardive ex art. 101 l. fall.;
9. dispone la notifica, la comunicazione e la pubblicazione – a cura della cancelleria- della presente sentenza in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l. fall.

Così deciso in Chieti all'esito della camera di consiglio del giorno 24/1/2020.

Il Giudice estensore

(dott. N. Valletta)

Il Presidente

(dott. G. Campi)